



## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE LABORATORIO DELLE STRATEGIE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

### **ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione **“Laboratorio delle Strategie”** organizzazione di volontariato composta da disabili e loro familiari, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione “Organizzazione di volontariato” (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa al RUNTS. A seguito di predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione **“LABORATORIO DELLE STRATEGIE ODV”**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione utilizzerà la denominazione Laboratorio delle strategie ODV negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alghero, in via XX Settembre 84.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica di statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e associati, di una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; (a)

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (d)

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (f)

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (i)

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (l)

L'Associazione ha come finalità lo svolgimento di servizi prevalentemente a favore di terzi avvalendosi delle prestazioni di volontari associati ed esperti reclutati mediante progetti annuali, mettendosi al servizio della comunità territoriale per la tutela dei diritti di tutti i cittadini, in particolare a tutela di persone con disabilità mentale, più deboli dal punto di vista sociale e culturale. Si vuole far emergere il singolo individuo, liberando le peculiarità e le capacità di ogni persona, a prescindere dalla disabilità. Avviare un percorso di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza tutta e dei giovani in particolare che favorisca l'integrazione e l'inclusione della persona svantaggiata nella vita sociale e culturale.

Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopraindicate, l'organizzazione attiva tra l'altro e in via esemplificativa:

- Un punto d'incontro dedicato alle famiglie, ai docenti e agli operatori che permetta di creare una rete di interventi a favore delle persone con disabilità.
- Una raccolta di strumenti ideati e costruiti da genitori per relazionarsi con i propri figli, rendere concreti dei concetti astratti come il tempo, lo spazio, la matematica e favorire lo sviluppo del linguaggio. I volontari si offrono di aiutare familiari e operatori nella realizzazione personalizzata e nell'utilizzo degli strumenti.
- Attraverso un sito web e un opuscolo informativo delle attività dell'associazione, sulle diverse disabilità, sulle leggi che tutelano la persona disabile, ecc. si tengono i contatti con le famiglie.
- Seminari di informazione e formazione sulle varie patologie e sulle modalità di intervento, tenuti da professionisti, rivolte a famiglie, insegnanti, operatori.
- Ottenere il massimo grado di integrazione del disabile nel contesto sociale e culturale attraverso progetti sempre volti ad una crescita anche per gli adulti inseriti nelle attività dell'associazione, attraverso progetti di arteterapia, danzaterapia, musicoterapia, recitazione, informatica, pittura.

- Per i disabili più giovani, ci si attiva con il progetto “EPPOI? (che fare alla conclusione del percorso scolastico) affinché non smettano di studiare, conoscere, leggere e scrivere e vengano inseriti nelle attività socio – culturali sia nella città che all’esterno.
- Raccontare, attraverso documentari realizzati denominati “Alghero, sogno in segni” effettuati nella lingua dei segni italiana, la Cultura, l’Educazione all’ecologia, la Storia, il territorio cittadino e i siti archeologici limitrofi attuando così interventi di sensibilizzazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- Creare e incentivare servizi a sostegno delle famiglie in cui c’è una persona disabile.
- Tenere contatti con altre organizzazioni per coordinare con esse attività e sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
- Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti con raccolta fondi, in regola con l’articolo Articolo 7 Codice del terzo settore. L’organizzazione può esercitare, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### **ART. 3 - QUALITÀ DI VOLONTARIO**

Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere :  
Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, specifiche competenze, motivazioni per cui chiede di associarsi. La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

#### **ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per : morte, recesso, decadenza, esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sulla associazione o in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

Il ricorso è ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

## **ART. 7 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci della associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

## **ART. 8 - L' ASSEMBLEA:**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti).

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **ART. 9- COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali.
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo.
- L'approvazione del bilancio.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- Deliberare sull'esclusione degli associati.

## **ART. 10- COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati;

## **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO:**

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove, resta in carica per la durata di anni 3 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del consiglio direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, documentare il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie di cui all'articolo a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

## **ART.12 - IL PRESIDENTE**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere rieletto, la sua carica può cessare per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

### **ART. 13   ORGANO DI CONTROLLO   (EVENTUALE)**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato d.lgs.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 14 ORGANISMO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI – (EVENTUALE)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei voti. Esso può essere invitato, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

#### **ART.15 - RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse da Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali e finanziarie,
- attività raccolta fondi,

- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche,
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore,
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art.84 del Codice del Terzo Settore,
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

## **ART. 16 BENI**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

## **ART. 17 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ART. 18- BILANCIO**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **ART. 19 - BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **ART. 20 – CONVENZIONI**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 21 - PERSONALE RETRIBUITO**

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

## **ART. 22 - ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi

## **ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **ART. 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

## **ART. 25- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti documenti:

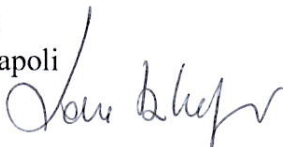
Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea

## ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Presidente  
Laura Dinapoli



Verbalizzante  
Francesco Cocco  
Segretario



Alphen 04/02/2023

<sup>i</sup>. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.32, c.2, del Codice del Terzo settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 611  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 07/02/2023 REGISTRATO IL 27/04/2023  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000611

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: DNPLRA57B44A192L DINAPOLI LAURA  
ID. TELEMATICO: TWN23L000611000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 92128510903

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE  
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI  
VALORE DICHIARATO : 0,00  
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
ADEGUAMENTO STATUTO CODICE DEL TERZO SETTORE - G.D.